



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 gennaio 2024 n.1

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, comma 10 della Legge 15 settembre 2023 n.132;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.111 adottata nella seduta del 28 dicembre 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISCIPLINA DEI MARCHI “MADE IN SAN MARINO” E “100% MADE IN SAN MARINO”

CAPO I MARCHIO “MADE IN SAN MARINO”

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 10 della Legge 15 settembre 2023 n.132, istituisce e disciplina i marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino” e il Registro delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici al fine di valorizzare i prodotti della Repubblica e far conoscere, oltre all'origine, l'esclusività e l'eccellenza sammarinesi.

Art. 2 (Istituzione del marchio “Made in San Marino”)

1. I beni alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerati originari della Repubblica di San Marino e identificati con il marchio “Made in San Marino” se hanno subito nel territorio dello Stato sammarinese l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa sammarinese attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

2. La domanda per la concessione d'uso del marchio deve essere presentata all'UO Ufficio Attività Economiche (di seguito brevemente UAE), a cui compete l'istruttoria, la valutazione e la concessione del marchio stesso.

3. La domanda è accompagnata da un disciplinare di produzione contenente:

- a) la descrizione del prodotto;
 - b) le caratteristiche generali;
 - c) i procedimenti di lavorazione;
 - d) i materiali usati;
 - e) i luoghi di produzione e il tipo di lavorazione o trasformazione effettuata presso gli stessi.
4. La domanda è accompagnata da una descrizione del prodotto unitamente alla riproduzione visiva dello stesso.
5. La concessione d'uso del marchio si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione tra la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, per il tramite dell'UO UAE, e il titolare o rappresentante legale dell'impresa.
6. Per la concessione d'uso del marchio è istituita una tassa, da versare annualmente, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 (cento/00).
7. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato è identificato graficamente il marchio "Made in San Marino" e sono disciplinate le modalità e i criteri per la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio stesso. Nel rispetto dei ruoli propri del Congresso di Stato e delle associazioni di categoria di settore e dei consorzi di produzione, tutela e promozione, i suddetti criteri saranno individuati in collaborazione con questi ultimi al fine di garantire la più ampia condivisione.

CAPO II

MARCHIO "100% MADE IN SAN MARINO"

Art. 3

(Istituzione del marchio "100% Made in San Marino")

1. Si intende realizzato interamente in San Marino e identificato con il marchio "100% Made in San Marino" il prodotto o la merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio sammarinese.
2. Per la concessione d'uso del marchio "100% Made in San Marino" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
3. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato è identificato graficamente il marchio "100% Made in San Marino" e sono disciplinate le modalità e i criteri per la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio stesso.

CAPO III

REGISTRO DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI

Art. 4

(Istituzione dello status di "Bottega Storica" e "Mercato Storico")

1. Il presente decreto delegato, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale sammarinese istituisce lo *status* di "Bottega Storica" e "Mercato Storico".
2. Le attività commerciali ed artigianali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 sono definite, agli effetti del presente decreto delegato, "Bottega Storica" o "Mercato Storico".

Art. 5

(Requisiti della "Bottega Storica" e del "Mercato Storico")

1. Ai fini del presente decreto delegato, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti "Bottega Storica" o "Mercato Storico", devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica. Sono irrilevanti a tal fine le modifiche attinenti alla proprietà, amministrazione, denominazione, insegna dell'attività purché le caratteristiche originarie della stessa siano mantenute;
 - b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa;
 - c) accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio per i locali in cui viene esercitata l'attività;
 - d) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree dove viene svolta l'attività, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo. Tali caratteristiche esteriori devono suggerire in modo evidente il senso del radicamento nel tempo dell'attività e il collegamento con la stessa.
2. La durata continuativa dell'attività prevista al comma 1, lettera a) può essere riferita anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste al comma 1, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), lo status di "Bottega Storica" può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione di "Osteria", "Enoteca" o "Birreria".

Art. 6

(Registro delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici)

1. E' istituito presso l'UO UAE, il Registro delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici.
2. L'iscrizione nel Registro avviene previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte del richiedente, il quale deve presentare apposita istanza. Tale iscrizione è necessaria al fine del riconoscimento dello *status* di "Bottega Storica" o "Mercato Storico".
3. Il Registro è conservato presso l'UO UAE, che ne cura la gestione al fine dell'iscrizione e del riconoscimento dello *status* di "Bottega Storica" o "Mercato Storico", la tenuta e l'aggiornamento ed è pubblico.
4. Il rinnovo dell'iscrizione avviene automaticamente con il pagamento, entro il mese di marzo di ogni anno, dei diritti e contributi annui previsti.

Art. 7

(Status di "Bottega Storica" e "Mercato Storico")

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'istanza che il richiedente deve presentare ai sensi dell'articolo 6 comma 2, deve essere accompagnata da una descrizione del prodotto unitamente alla riproduzione visiva della Bottega Storica o Mercato Storico.
2. L'UO UAE verifica la sussistenza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e trasmette l'istanza alla Commissione Botteghe Storiche, che verrà istituita ai sensi dell'articolo

8, la quale verifica il possesso da parte dell'attività dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d).

3. L'UO UAE riconosce lo *status* di "Bottega Storica" o "Mercato Storico" a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Botteghe Storiche.

4. Lo *status* di "Bottega Storica" o "Mercato Storico" comporta l'utilizzo dell'apposito logo nelle targhe, nelle insegne, nelle vetrofanie e nelle pubblicità, e si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione tra la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio e il titolare o rappresentante legale dell'impresa.

5. Con regolamento del Congresso di Stato è identificato graficamente il logo di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico".

6. Per la concessione dello *status* di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico" è istituita una tassa, da versare annualmente, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 (cento/00).

Art. 8

(Commissione Botteghe Storiche)

1. Con regolamento del Congresso di Stato saranno definite le modalità di convocazione, la composizione, il funzionamento e i compiti della Commissione Botteghe Storiche.

Art. 9

(Mantenimento dello status di "Bottega Storica" o "Mercato Storico")

1. La conservazione dell'iscrizione al Registro quale "Bottega Storica" o "Mercato Storico" è subordinata al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine, degli elementi di arredo, interno ed esterno possedute dall'attività al momento dell'iscrizione nel Registro.

2. L'UO UAE procede alla cancellazione dell'attività dal Registro qualora, a seguito dei controlli previsti all'articolo 13, vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione oppure nel caso in cui il titolare o rappresentante legale dell'attività presenti richiesta scritta di cancellazione.

3. Non possono fregiarsi della qualifica di "Bottega Storica" o di "Mercato Storico" le attività commerciali ed artigiane che:

- a) non siano iscritte al Registro di cui all'articolo 6;
- b) siano state cancellate nel Registro sopraindicato.

Art. 10

(Interventi di restauro conservativo e valorizzazione)

1. I proprietari e i gestori della "Bottega Storica" possono presentare, alla Commissione Botteghe Storiche, proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro.

2. La Commissione Botteghe Storiche valuta se gli interventi di cui al comma 1 possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti posseduti dall'attività al momento dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 6, la Commissione Botteghe Storiche ne dà comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, indicando, ove ciò sia necessario, di presentare un nuovo progetto per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, la Commissione Botteghe Storiche lo comunica all'UO UAE che dispone la cancellazione dell'attività dal Registro di cui all'articolo 6.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Art. 11

(Sanzioni per utilizzo di marchi atti ad ingannare sull'origine del prodotto)

1. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita a fini commerciali che presenti il prodotto come interamente realizzato in San Marino, quale "100% Made in San Marino", "100% San Marino", "tutto sammarinese", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione del prodotto interamente in San Marino, ovvero segni, disegni o figure che conducano alla medesima erronea convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nell'articolo 3, commi 1 e 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Art. 12

(Sanzioni per utilizzo improprio del marchio "Made in San Marino")

1. L'uso improprio o non autorizzato del marchio "Made in San Marino", fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Art. 13

(Controlli e sanzioni)

1. La Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE, anche avvalendosi degli organi competenti, ispeziona e controlla i locali qualificati come "Bottega Storica" o "Mercato Storico" al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dello *status*.
2. In caso di utilizzo abusivo dello *status* di "Bottega Storica" o "Mercato Storico" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dal Registro, la Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00). La Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE applica altresì le sanzioni amministrative di cui agli articoli 11 e 12.
3. In caso di utilizzo abusivo dello *status* di "Bottega Storica" e "Mercato Storico" e dei marchi "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino" di cui agli articoli 11 e 12, la Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE ordina al trasgressore la rimozione del logo o del marchio entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente decreto delegato sono impugnabili nei modi e nelle forme previste dal Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Art. 15

(Norme di coordinamento e transitorie)

1. Per la definizione di paese di origine di un prodotto alimentare, i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l'etichettatura si rimanda al

Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.23 “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”.

2. Per il rilascio del certificato d’origine si rimanda a quanto previsto nel Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n.35 “Testo unico in materia di origine sulle merci e visti su documenti” e successive modifiche.

3. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 7 del Decreto Delegato 3 luglio 2023 n.103, le attività previste per la Sezione Analisi e Controllo dell’UAE, vengono esercitate dall’UO UAC, anche avvalendosi degli organi competenti.

4. L’utilizzo della dicitura “Made in San Marino” non in qualità di marchio bensì quale indicazione di vendita recante il luogo di origine o provenienza del prodotto, se riportato nell’etichettatura nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto o nell’imballaggio, senza dunque l’utilizzo del font riservato al marchio “Made in San Marino” istituito con il presente decreto delegato, non avendo finalità commerciali, è da intendersi in funzione di informazione tecnica e quindi non soggetto alle disposizioni del presente provvedimento.

5. Gli effetti del presente decreto delegato decorrono dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 7 dell’articolo 2, al comma 3 dell’articolo 3, al comma 5 dell’articolo 7 e al comma 1 dell’articolo 8.

Art. 16
(Abrogazione)

1. E’ abrogato il Decreto Delegato 4 ottobre 2023 n.144. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 gennaio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti